

**Articolo 16**  
*(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  
 amministrativa, contabile, tributaria e militare)*

L'**articolo 16** proroga al **31 dicembre 2022** l'efficacia di alcune disposizioni concernenti lo svolgimento dei **processi civili e penali**, con riguardo al deposito telematico degli atti e alla partecipazione al processo e decisione in camera di consiglio da remoto, i **colloqui dei detenuti** con modalità da **remoto** e i **procedimenti penali militari** (commi 1 e 4). Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° gennaio e il 30 gennaio 2022 (comma 2).

È invece prorogata al **31 marzo 2022** (termine dell'emergenza epidemiologica) l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'**attività giurisdizionale amministrativa** (comma 5) e **contabile** (commi 6 e 7) durante l'emergenza sanitaria.

A seguito dell'esame in **sede referente** è stata prorogata al **termine dell'emergenza epidemiologica** anche l'efficacia della disposizione concernente la **partecipazione dei detenuti** alle **udienze** con modalità da **remoto** (comma 1-*bis*).

Per quanto riguarda la **giurisdizione tributaria**, a seguito dell'esame in sede referente, le disposizioni speciali trovano applicazione fino al **30 aprile 2022** (comma 3) dovendo parallelamente essere bandite procedure di interpello per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie (comma 3-*bis*).

Infine, sono prorogate al **31 dicembre 2022**, le disposizioni speciali dettate nel contesto dell'emergenza sanitaria in materia di **ordinamento penitenziario**, con particolare riferimento a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare (comma 7-*bis*).

*Processo civile*

Il **comma 1**, per quanto riguarda il **processo civile**, proroga dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022**, l'efficacia delle le seguenti disposizioni:

- art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale è **obbligatorio il deposito telematico** da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del

servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di **pagamento del contributo unificato**, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell'ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un'indifferibile urgenza;

- art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal **deposito telematico di note scritte**. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva **adozione fuori udienza del provvedimento del giudice**. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
- art. 221, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla **Corte di Cassazione** e conseguentemente di assolvere all'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
- art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la **partecipazione da remoto alle udienze civili** dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell'istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione). È inoltre possibile la trattazione da remoto dell'udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano presenziarvi soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. L'udienza è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento;
- art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale il **consulente tecnico d'ufficio** può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica;

Le disposizioni del D.L. 34/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, sono state prima prorogate dall'art. 1, co.

3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020 e, infine, fino al 31 gennaio 2021 dall’art. 23 del D.L. n. 137/2020 (che l’ha contestualmente soppresso il n. 33-bis dell’allegato relativo alle proroghe Covid). In sede di conversione del D.L. 137/2020 il termine di vigenza è stato spostato alla fine dell’emergenza (30 aprile 2021); tale termine è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall’art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine **fino al 31 dicembre 2021**.

- art. 23, comma 6 del D.L. n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di **separazione** consensuale **dei coniugi** e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Affinché ciò sia possibile, la disposizione richiede che le parti: rinuncino espressamente all’udienza almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; confermino le conclusioni rassegnate nel ricorso; confermino di non aver intenzione di giungere a una conciliazione;
- art. 23, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il **giudice** di partecipare alle udienze **da remoto** collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. Per quanto la formulazione della disposizione deroghi a una norma relativa alle udienze civili, si ritiene che essa sia riferibile alle udienze da remoto sia civili che penali;
- art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. **giudizio cartolare in Cassazione** consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto almeno 25 giorni prima dell’udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene *per tabulas* nel rispetto di specifiche scansioni temporali;
- art. 23, comma 9 del D.L. n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti **da remoto** le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;
- art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la **formula esecutiva** dei titoli giudiziari (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

Le disposizioni del D.L. 137/2020 sopra elencate, originariamente in vigore fino al 30 aprile 2021 sono state prorogate al 31 luglio 2021 dall'art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l'art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

### ***Processo penale***

Per quanto riguarda il processo penale, il **comma 1** proroga dal 31 dicembre 2021 **al 31 dicembre 2022**, l'efficacia delle seguenti disposizioni:

- art. 23, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale alcuni **atti delle indagini preliminari** possono essere compiuti tramite collegamenti **da remoto**. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in **camera di consiglio**, con modalità **da remoto**, dei procedimenti penali in **Cassazione**, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale (primo periodo). La richiesta di discussione orale deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, la trattazione avviene *per tabulas* (quinto periodo). Entro i 15 giorni che precedono l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata (secondo periodo); la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l'udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni (terzo periodo); la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo). Il dispositivo è comunicato alle parti;

- art. 23, comma 9, del D.L. n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti **da remoto** le **deliberazioni collegiali** in camera di consiglio, considerando il luogo dal quale si collega il giudice, qualunque esso sia, camera di consiglio a tutti gli effetti di legge confermando il divieto di svolgimento da remoto delle udienze di discussione finale;
- art. 23-*bis*, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale nel **giudizio penale di appello** la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio **cartolare**, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4). La disposizione scandisce i termini per la formulazione delle richieste da parte del PM e per gli adempimenti della cancelleria e dei difensori (comma 2);
- art. 23-*bis*, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato - giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti – si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di **misure di prevenzione** personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011);
- art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di **deposito di atti**, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il **portale del processo penale telematico**. Il deposito si considera tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. È inoltre introdotta una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione.

Le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili - ai procedimenti relativi agli **arbitrati rituali** e alla **magistratura militare**. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al **31 dicembre 2022**, anche l'art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso.

### ***Detenuti***

Sono inoltre prorogate, sempre ai sensi del **comma 1**, le seguenti disposizioni relative ai **detenuti**:

- art. 221, comma 10<sup>72</sup> del D.L. n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i **colloqui dei detenuti**, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono **svolti a distanza**, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate: l'efficacia di tale disposizione è prorogata **fino al 31 dicembre 2022**;
- art. 23, comma 4 del D.L. n. 137 del 2020<sup>73</sup>, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di **detenuti**, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile - mediante **videoconferenza** o collegamenti da remoto e sono applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'art. 146-bis c.p.p: l'efficacia di tale disposizione nel testo originario del decreto legge era prorogata al 31 dicembre 2022, ma nel corso dell'esame in sede referente **la proroga** è stata limitata al **termine dell'emergenza epidemiologica**.

---

<sup>72</sup> La disposizione, originariamente in vigore fino al 31 ottobre 2020, è stata prorogata dall'art. 1, co. 3, lett. b) – allegato n. 33-bis del decreto-legge n. 125 del 2020, fino al 31 dicembre 2020. È poi intervenuto l'art. 23 del D.L. n. 137 del 2020 che ha prorogato la disposizione fino al 31 gennaio 2021 contestualmente sopprimendo il n. 33-bis dall'allegato delle proroghe Covid. Inoltre, in sede di conversione del D.L. n. 137 del 2020 il termine è stato prorogato fino alla fine dell'emergenza, ovvero fino al 30 aprile 2021; il termine del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall'art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l'art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

<sup>73</sup> L'art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020 abroga la disciplina relativa alla partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti di cui all'art. 221, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Originariamente la nuova disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 gennaio 2021, termine prorogato alla fine dell'emergenza (30 aprile 2021) in sede di conversione del DL 137/2020. Il termine del 30 aprile 2021 è stato poi posticipato al 31 luglio 2021 dall'art. 6 del DL 44/2021; successivamente, l'art. 7 del D.L. n. 105 del 2021 ha prorogato il termine fino al 31 dicembre 2021.

Il **comma 2** detta una **disciplina transitoria** volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'**udienza di trattazione** sia stata già fissata **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022**. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a:

- trattazione **in camera di consiglio, con modalità da remoto**, dei procedimenti in **Cassazione** tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020);
- trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei **giudizi penali di appello** (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020);
- trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di **misure di prevenzione** personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020).

### *Processo tributario*

Il **comma 3**, nel testo originario del decreto-legge, proroga sino al 31 marzo 2022 - in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2021<sup>74</sup> – la disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo del D.L. n. 137 del 2020, che consente nel **processo tributario lo svolgimento delle udienze** pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con **collegamento da remoto**, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Su questa disposizione sono intervenute le Commissioni in **sede referente**, per prorogare di un ulteriore mese, fino al **30 aprile 2022**, la vigenza della disciplina speciale sulle udienze da remoto e contestualmente prevedere che, entro tale data, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria debba:

- censire le **scoperture** nelle commissioni tributarie;
- bandire una procedura di **interpello** per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti.

Inoltre, con l'inserimento di un nuovo **comma 3-bis**, attraverso la modifica della disciplina delle **procedure di interpello**, contenuta nell'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), le Commissioni hanno previsto che tali procedure debbano essere

<sup>74</sup> Il termine originario del 30 aprile 2021 è stato posticipato al 31 luglio 2021 dall'art. 6 del DL 44/2021. Da ultimo il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'Allegato A, n. 19, del D.L. n. 105 del 2021.